

Contratto

stipulato tra

Terme Merano S.p.A., con sede in Merano (BZ), piazza Terme 9, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Bolzano al numero 00120820212, rappresentata dalla Direttrice Dott.ssa Adelheid Stifter, domiciliata per la carica presso la sede della stessa società,

e

Dott. Ehrenfried Moroder con sede in Bolzano, via Winkler, 9 codice fiscale MRDHNF45S25G140W, partita IVA 02464880216, domiciliato per la carica presso la sede della stessa società,

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione servizio di esperto di radioprotezione per le Terme Merano ai sensi D.Lgs. 101/2020 che sostituisce il D.Lgs. 230/95 per la valutazione della radioattività ambientale e sorveglianza fisica Radon con:

- Valutazione della radioattività ambientale con misure concentrazione Radon mediante dosimetri "passivi" e "attivi" per almeno 12 punti di misura con strumentazione propria (fornitura dosimetri)
- 10 sopralluoghi/anno – comprese le spese di trasferta
- Assistenza/supervisione dei due impianti di degassamento con controllo mensile dei dati
- Assistenza e consulenza tecnico-scientifica per tutte le problematiche normative inerenti la radioattività naturale (radon e radioattività connessa)
- Assistenza per pratiche amministrative
- Assistenza per contatti con istituzioni scientifiche e autorità
- Assistenza e consulenza per eventuali provvedimenti di "bonifica" in caso di superamento dei livelli di riferimento.
- Valutazione/misura della dose personale per esposizione radon (20 unità) in ambienti ad alta concentrazione Rn (galleria)

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO E DURATA

L'importo complessivo stabilito per l'esecuzione del servizio è di € 8.600/anno. Trattasi di onorario al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali.

Eventualmente, in caso di sopravvenuta necessità, si prevedono le seguenti spese:

- | | |
|--|------------|
| • n. 3 ogni sopralluoghi suppletivi comprese le spese di trasferta | € 1050,00 |
| • n. 3 punti di misura in eccedenza ai 13 di cui sopra | € 750,00 |
| • n. 10 dosimetri personale radon in più | € 1500,00 |
| • n. 1 sopralluogo alla galleria sorgenti con misure Rn | € 1.700,00 |

Il contratto ha inizio in data: 1° gennaio 2023 e termina in data 31 dicembre 2025 per una durata complessiva di 3 anni.

Diversamente se l'importo dovesse eccedere la durata contrattuale, il contratto cesserà di produrre effetti alla scadenza stabilita e alla controparte saranno dovuti unicamente i compensi maturati per le prestazioni eseguite fino a quella data. La controparte non potrà in alcun modo richiedere a Terme Merano la corresponsione della differenza tra quanto pattuito e quanto effettivamente maturato.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI

La Controparte garantisce l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) Integrità e qualità ottimale del servizio;
- b) Disponibilità e flessibilità in base alle esigenze di Terme Merano;

ART. 4 - PAGAMENTI

La liquidazione dell'onorario avverrà in due rate semestrali e i pagamenti verranno effettuati a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, farà fede il timbro apposto dalla segreteria di direzione di Terme Merano.

I pagamenti saranno disposti unicamente mediante bonifico bancario su c/c.

ART. 5 - ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La Controparte deve:

- a) osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- b) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale assicurativa e sanitaria;
- c) applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi dei lavoratori e negli accordi integrativi per il settore di attività.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, Terme Merano effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Controparte.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Controparte non può opporre eccezioni a Terme Merano a titolo di risarcimento danni.

ART. 6 - PENALE PER RITARDI E PER INADEMPIENZE

La Controparte non può sospendere o ritardare le attività oggetto del presente contratto.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni contrattuali o nelle scadenze fissate viene applicata una penale giornaliera nella misura del 5% dell'importo totale fatturato (IVA inclusa) relativamente al periodo cui si riferisce l'inadempimento. In caso di ripetuti disservizi o esecuzione della fornitura, Terme Merano si riserva la facoltà di sospendere, a suo insindacabile giudizio e con effetto immediato, la collaborazione in essere, senza la possibilità per la Controparte di vedersi riconosciute ulteriori spettanze rispetto a quelle già maturate.

ART. 7 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DAL CONTRATTO

Nel caso di fallimento della Controparte e/o di risoluzione del contratto per inadempimento, Terme Merano si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni conseguiti per l'anticipata risoluzione del contratto per inadempienze della Controparte.

ART.8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla Controparte di cedere il presente contratto senza previa autorizzazione scritta di Terme Merano.

In caso di inadempimento da parte della Controparte agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Terme Merano avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 9 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Terme Merano si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta alla Controparte.

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto.

La Controparte verrà tenuta indenne delle spese sostenute per la prestazione già eseguite.

Qualora la Controparte intenda recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, Terme Merano si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno.

ART. 10 - GARANZIE

La Controparte è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti della prestazione manifesti e non, riscontrati entro 1 anno dalla scadenza del presente contratto, derivanti da vizi di fabbricazione, confezionamento, realizzazione o da difetti dei materiali impiegati o da cattiva conservazione od altri inconvenienti non elencati.

ART. 11 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie sono devolute al giudice del Foro di Bolzano e non possono essere deferite ad arbitri.

ART. 12 - PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con la presente scrittura saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finalità gestionali ed amministrative inerenti il medesimo atto. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle già menzionate finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

L'impresa dichiara, che è stata informata ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) circa le seguenti circostanze: titolare dei dati è la società Terme Merano S.p.A. I dati forniti verranno trattati da Terme Merano anche in forma elettronica. Responsabile del trattamento è la Direttrice Dott.ssa Adelheid Stifter. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. Terme Merano S.p.A. garantisce la riservatezza per qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza in conformità delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

ART. 13 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti del presente incarico la Controparte elegge domicilio presso la sede della stessa società, obbligandosi di tenere tempestivamente informata Terme Merano di ogni variazione di detto domicilio che, in difetto, si intende fin d'ora eletto presso la sede di Terme Merano.

ART. 14 - APPROVAZIONE CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, la Controparte dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui all'art. 4 Pagamenti, art. 6 Penali e ritardi per inadempienze, art. 7 Fallimento dell'impresa, risoluzione del contratto e recesso dal contratto, art. 9 Recesso unilaterale dal contratto.

Direttrice Terme Merano S.p.A.
Dott.ssa Adelheid Stifter

Dott. Ehrenfried Moroder

Merano, 29 novembre 2022